

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 275/CGF

(2009/2010)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 173/CGF – RIUNIONE DEL 4 MARZO 2010

##### 1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

- 1) **RICORSO A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PIANURA/POMIGLIANO DEL 14.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 17.2.2010)

La Corte di Giustizia Federale, letto il reclamo, premesso che:

- la A.S.D. Calcio Pomigliano, pur ammettendo in parte la responsabilità dei propri tifosi nel compimento di atti di disprezzo (sputi) all’indirizzo dell’assistente dell’arbitro, nega decisamente che gli stessi sostenitori abbiano fatto esplodere dei petardi, eventi in seguito ai quali sono state deliberate le sanzioni di € 2.500,00 e diffida da parte del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 118 del 17.2.2010);

- la reclamante, pertanto, con i suoi scritti difensivi, chiede a questa Corte l’applicazione di una pena equa e di giustizia citando casi analoghi che sono stati sanzionati dal Giudice Sportivo con minore severità.

Tanto premesso, osserva.

Le argomentazioni poste a base del ricorso proposto dalla società reclamante, tendenti ad escludere la verifica dei fatti attribuiti ai propri sostenitori, non hanno alcun pregio a fronte della fede probatoria privilegiata che assiste gli atti ufficiali di gara nei quali, al contrario, è minuziosamente descritto l’evento di che trattasi consistito nello scoppio di due petardi nel settore riservato alla tifoseria della società Pomigliano.

Quanto alla pretesa “disparità di trattamento” rispetto ad altre decisioni adottate dal Giudice Sportivo in casi analoghi, si ribadisce, in adesione al principio più volte affermato dalla C.G.F., come le fattispecie in esame siano da ritenere sempre assolutamente specifiche, e mai tra loro assimilabili e/o comparabili.

Un più attento esame dei fatti contestati consente, però, tenuto conto che lo scoppio dei petardi è avvenuto dentro il settore dei tifosi della società reclamante e non risultano danni a persone presenti alla gara, di ritenere parzialmente fondata la doglianza relativa alla eccessività della sanzione della ammenda e conseguentemente accoglibile la richiesta di riduzione della medesima.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano d’Arco (Napoli), riduce a € 1.750,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante. Conferma nel resto.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA U.S. ANGRÌ CALCIO 1927 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 1 GARA EFFETTIVA CON OBBLIGO DI DISPUTA IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE ED AMMENDA € 1.500,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FASANO-ANGRI DEL 21.02.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010)

La Corte di Giustizia Federale, osserva, in via preliminare, come le deduzioni rese dalla reclamante, tendenti ad ingenerare dubbi circa l'imputabilità del comportamento tenuto dai propri sostenitori nei confronti di un assistente arbitrale, attinto da numerosi sputi in varie parti del corpo, non possono essere, in alcun modo, condivise.

Il referto ufficiale di gara, cui deve, praltro, attribuirsi pieno valore probatorio ai sensi dell'art. 35.1 C.G.S., è, infatti, preciso nell'individuare, in termini di assoluta certezza, gli autori degli episodi, di cui è giudizio, tra le fila dei sostenitori della U.S. Angri Calcio.

Tuttavia questa Corte, nel determinare se le sanzioni inflitte siano proporzionate alla entità dei fatti commessi, da valutare nel loro complesso, ed alla luce di tutte le circostanze idonee a graduarne la gravità, deve, pur cosiderando gravi i comportamenti posti in essere dai tifosi della società reclamante, già recidiva per fatti analoghi, considerare il minor rigore con il quale va valutata la responsabilità oggettiva delle società allorchè i fatti ad esse ascrivibili si siano verificati, come nella specie, in campo avverso.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'U.S. Angri Calcio 1927 A.S.D. di Angri (Salerno), ridetermina la sanzione inflitta alla reclamante nella sola squalifica del campo di gioco per 1 gara effettiva, con obbligo di disputa a porte chiuse, ed ammenda di €1.500,00.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

### **2° Collegio composto dai Signori:**

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Prof. Pierfrancesco Grossi, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

- 3) **RICORSO S.S.D. F.C. BIKKEMBERGS FOSSOMBRONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BOLZAN RUBEN DARIO SEGUITO GARA CASTEL S. PIETRO/BIKKEMBERGS FOS. DEL 17.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 18.2.2010)

La F.C. Bikkembergs Fossombrone S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale del 18.2.2010 con la quale quest'ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara con il Castel San Pietro del 17.2.2010, la squalifica per quattro gare effettive al calciatore Bolzan Ruben Dario "per aver al termine del primo tempo, mentre le squadre attraversavano il sottopassaggio per raggiungere i propri spogliatoi, spinto con una mano sul petto un calciatore avversario facendolo cadere all'indietro lungo le scale e rendendo necessario l'intervento dei sanitari", determinando la sanzione "in considerazione della modalità della condotta oggettivamente idonea a cagionare gravi danni alla integrità fisica del calciatore colpito".

A sostegno dell'impugnazione la società ricorrente sostiene che il provvedimento assunto è erroneo in quanto il calciatore ha compiuto un gesto quasi istintivo non grave o violento in una posizione precaria di mera risposta al comportamento del giocatore avversario.

La società ricorrente chiede, pertanto, la riduzione della sanzione della squalifica del giocatore.

La richiesta di riduzione può essere parzialmente accolta per le ragioni qui di seguito esposte.

Infatti può considerarsi il gesto compiuto dal calciatore rientrante nell'ambito di applicazione della sanzione minima prevista dall'art. 19, comma 4, lett. b) che prevede la squalifica per tre giornate in caso di condotta violenta nei confronti di altri calciatori.

Pertanto il ricorso può essere accolto in parte, riducendo la sanzione a tre gare effettive.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. F.C. Bikkembergs Fossombrone S.r.l. di Fossombrone (Pesaro-Urbino), riduce a 3 gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Bolzan Ruben Dario.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **4) RICORSO U.S.D. GAVORRANO AVVERSO LE SANZIONI:**

**- SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MIANO SEBASTIANO;**

**- SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARAGNA MATTIA,**

**INFLITTE SEGUITO GARA GAVORRANO/SESTESE CALCIO DEL 21.2.2010**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010)

La U.S.D. Gavorrano ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del 24.2.2010 con la quale quest'ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara con la Sestese Calcio, la squalifica per due gare effettive al calciatore Maragna Mattia "per avere, al termine della gara, durante la procedura del fair-play, rivolto frase gravemente offensiva nei confronti del Direttore di gara", nonché al calciatore Miano Sebastiano la squalifica per due gare effettive "per aver rivolto all'arbitro frase ingiuriosa" determinando la sanzione ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S..

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione delle squalifiche la società ricorrente afferma che la sanzione inflitta al Miano risulta eccessivamente afflittiva in quanto le parole pronunciate dal calciatore erano riferite e dirette alle decisioni arbitrali e non alla persona dell'Arbitro. La società ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento.

Per quanto riguarda la squalifica al calciatore Maragna sostiene che le frasi pronunciate dallo stesso devono interpretarsi come uno sfogo rabbioso non rivolto direttamente all'Arbitro.

Il ricorso non può essere accolto in quanto il comportamento dei predetti calciatori si concreta in quella condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli Ufficiali di gara che comporta la sanzione di due giornate ai sensi dell'art. 19.4, lett. a) C.G.S., dovendosi inoltre considerare per quanto riguarda il Miano il suo ruolo di capitano.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Gavorrano di Bagno di Gavorrano (Grosseto) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **5) RICORSO POL. MONTEROTONDO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 1 GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTE ALLA**

**RECLAMANTE SEGUITO GARA MONTEROTONDO/MONTERIGGIONI DEL 20.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010)

Con la delibera impugnata il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010, ha inflitto alla predetta società la squalifica del campo per una gara – campo neutro porte chiuse – e dell’ammenda di €2.000,00, per avere alcuni suoi sostenitori:

- a) al termine della gara, colpito con sputi al volto sia il Direttore di gara, sia un Assistente;
- b) per avere successivamente colpito con calci e pugni la finestra esterna e la porta dello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara presenti al suo interno, rivolgendo loro nell’occasione frasi gravemente minacciose ed offensive;
- c) per avere, inoltre, gli stessi od altri sostenitori, presenti nelle immediate adiacenze, con il viso coperto da sciarpe con i colori sociali, mentre la terna arbitrale usciva con porpora autovettura dall’impianto sportivo, lanciato con grande violenza sassi di grosse dimensioni che colpivano più volte l’auto danneggiandola allo sportello destro anteriore e posteriore.

La società ricorrente chiede ora, in via principale, il proscioglimento in ordine ai fatti in questione ed in via subordinata il ridimensionamento della sanzione ad un provvedimento di diffida, deducendo la inadeguata conduzione arbitrale che avrebbe provocato la reazione di una parte del pubblico e negando comunque che alcuno dei non interessati si sia introdotto nel recinto di giuoco e tanto meno nella zona antistante la porta dello spogliatoio arbitrale; comportamento che sarebbe stato comunque impossibile per la presenza della forza pubblica. L’aggressione nei confronti dell’auto occupata dalla terna arbitrale, sarebbe, inoltre, avvenuta ad opera di sedicenti tifosi in un viottolo ben oltre il piazzale antistante l’uscita di sicurezza, in una zona cioè distante da un eventuale osservatore. Né la norma di cui all’art. 13 C.G.S. può considerarsi non applicabile, laddove la società abbia dimostrato una concreta cooperazione intesa a prevenire fatti violenti.

Le predette argomentazioni non hanno pregio, in quanto inequivocamente smentite dalle convergenti risultanze dei rapporti dell’arbitro che alla voce “*varie*” riferisce testualmente : “*al termine della gara durante il tragitto verso lo spogliatoio venivo colpito in volto da uno sputo proveniente dal settore della tifoseria locale... Mentre eravamo all’interno dello spogliatoio, dopo circa 5 minuti dal termine della gara, tifosi locali colpivano con calci e pugni la porta/finestra esterna dello spogliatoio stesso gridando – Figli di puttana, uscite, vi aspettiamo fuori là vi facciamo vedere., bastardi –*” e, più avanti, nello stesso rapporto, alla voce *Varie* aggiunge: “*all’uscita dall’impianto di giuoco la macchina sulla quale viaggiavamo veniva colpita da pietre scagliate da alcuni tifosi, così come dettagliatamente descritto nella denuncia ai carabinieri e nel rapporto degli assistenti in allegato*”. Può aggiungersi la concorde dichiarazione dell’Assistente, signor A. B.: “*Nel lasciare lo stadio, uscendo con l’auto dal cancello laterale, mi ritrovavo su di una via obbligata a senso unico, percorsi neanche 100 metri, da una via laterale sulla destra siamo stati fatti oggetto di un agguato con lancio di grosse pietre ad opera di due individui (quelli che ho visto io) a volto coperto con delle sciarpe scure, che colpivano l’auto sul lato destro procurando alla stessa danni alla carrozzeria, così come accertato dai carabinieri di Monterotondo a seguito della denuncia in allegato. Tali individui sono da ritenere tifosi del Monterotondo sia per il colore della sciarpa, che anche per il fatto che non era presente alla gara la tifoseria ospite* “. Nello stesso senso il verbale di denuncia orale sporta al riguardo alla locale Stazione dei Carabinieri. Pienamente concorde è anche il racconto dell’altro Assistente, signor R. M.: “*A fine gara, mentre mi accingevo ad uscire dal terreno di giuoco per raggiungere gli spogliatoi, la porta posteriore dello stesso veniva colpita da calci e pugni da parte di tifosi della società Monterotondo, che dicevano - Bastardi, figli di puttana , morite, tanto di qua non uscite vivi -. Appena uscivamo co l’auto dall’impianto, da una via traversa, tifosi della società Monterotondo, con viso coperto da sciarpe del Monterotondo, ci facevano oggetto di lanci di pietre di grandi dimensioni di cui una di diametro di circa 20 cm, scagliate contro l’auto con grande violenza colpendola vicino l o specchietto causando una grande ammaccatura e rigature più lievi allo sportello posteriore. E’ da rilevare che*

*solamente per puro caso tale pietra non ha colpito il vetro. E intento di tali tifosi non era sicuramente quello di creare danni all'auto, ma bensì quello di creare danni fisici nei nostri confronti".* Per cui appare persino superfluo nella specie ricordare, altresì, la privilegiata efficacia probatoria che l'art. 35 C.G.S., riconosce in materia ai rapporti dell'arbitro e degli assistenti.

La ricostruzione dei fatti evidenzia, del resto, una particolare gravità nei comportamenti e nella responsabilità da attribuire alla stessa Polisportiva, se si tengono presenti i numerosi precedenti specifici che in materia hanno caratterizzato negativamente la sua linea di condotta. Si tratta di un'ammenda di €800,00 comminata con Com. Uff. del 13.1.2010; di altra condanna in data 1 marzo dello stesso anno per lancio di sputi nei confronti di un assistente arbitrale; di un'ammenda di €700,00 relativamente ad una gara del 17.1.2010; di altra sanzione nel in data 10 marzo dello stesso anno per avere i propri sostenitori colpito con violenza le pareti del tunnel ed insultati i componenti della squadra avversaria e gli ufficiali di gara; di un'ammenda di €800,00 relativamente ad una gara con l'A.C.D. Guidonia Montecelio di cui al Com. Uff. n. 40/C del 16.9.2009. Sicchè può ritenersi che il giudice di primo grado non abbia adeguatamente valutato la peculiare e frequente inosservanza di quei principii di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva che il Codice di Giustizia Sportiva solennemente prescrive all'art. 1.1.

Per cui, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, nonché della loro indubbia reiterazione, si ritiene necessario, in riforma della appellata decisione, elevare la misura della condanna comminata alla squalifica del campo da una a due giornate di campionato, immutata rimanendo quella dell'ammenda.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Monterotondo Calcio s.r.l. di Monterotondo (Roma), rideterminando in 2 gare la sanzione della squalifica del campo di gioco con obbligo di disputa in campo neutro a porte chiuse.

Conferma nel resto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO A.S.D. SARZANESE CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CICINO LUIGI SEGUITO GARA SARZANESE/VIRTUS ENTELLA DEL 21.2.2010**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010)

Il provvedimento impugnato spiega nella sua motivazione che il predetto calciatore, espulso per somma di ammonizioni:

- a) si portava, a seguito dell'espulsione, testa a testa con l'arbitro, protestando in modo veemente e plateale e costringendolo ad indietreggiare;

- b) e poi, subito dopo, si portava nuovamente faccia a faccia con l'arbitro, sul cui petto poggiava le mani costringendolo ancora una volta ad indietreggiare.

La società ricorrente offre, a sua volta, una ricostruzione parzialmente diversa dai fatti, contestando anzitutto la vicenda relativa alla seconda ammonizione inflitta al proprio calciatore e poi la ricostruzione del comportamento da lui tenuto in occasione della conseguente espulsione. Ora, quanto alla motivazione dell'espulsione, si evince con certezza dal rapporto arbitrale che il Cicino, già colpito nel corso della stessa partita da un precedente provvedimento disciplinare, si era reso colpevole di un fallo di mano in occasione di una importante azione d'attacco. E' da considerare al riguardo che la duplice inosservanza, accertata dal direttore di gara ed attestata nel suo rapporto con tipica efficacia probatoria a questo riconosciuta dall'art. 39.1 C.G.S., costituendo indubbiamente una fattispecie di condotta gravemente antisportiva, comporta di per sé ai sensi dell'art. 19, n. 4, lett. a) dello stesso codice la penalità di due giornate di squalifica. A questo primo illecito si è poi aggiunta una ulteriore condotta che merita di essere definita come gravemente e reiteratamente ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'ufficiale di gara, come tale sanzionabile ancora una volta dall'art. 19

n. 4 citato con due giornate di squalifica; riferisce in proposito ancora più dettagliatamente lo stesso rapporto arbitrale che il soggetto espulso protestava nella predetta occasione, gridando a squarciagola “*stai facendo il protagonista*” e continuando nella sua protesta per oltre trenta secondi, come pure che solo in quanto nuovamente invitato dai compagni si allontanava dal terreno di giuoco verso gli spogliatoi.

Tutto ciò premesso, può anzi ritenersi che il giudice sportivo abbia implicitamente ritenuto di applicare, pur non facendone espressa menzione nella motivazione della sua decisione, la presenza di una circostanza attenuante per mitigare il rigore della penalità edittale.

In base a tutte le predette considerazioni il ricorso si palesa del tutto infondato e come tale merita di essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sarzanese Calcio 1906 s.r.l. di Sarzano (La Spezia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Maurizio Greco

**Publicato in Roma il 27 maggio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete